

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
98/C 280/01	ECU.....	1
98/C 280/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	2
98/C 280/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1163 — Borealis/IPIC/OMV/PCD) ⁽¹⁾	3
98/C 280/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1243 — Alliance Unichem plc/Safa Galenica SA) ⁽¹⁾	4
98/C 280/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1224 — TPM/Wood Group) ⁽¹⁾	4
98/C 280/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM) ⁽¹⁾	5
98/C 280/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1060 — Vendex/Bijenkorf) ⁽¹⁾	5
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
98/C 280/08	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾	6

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

8 settembre 1998

(98/C 280/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,5190	Marco finlandese	5,97646
Corona danese	7,48213	Corona svedese	9,08994
Marco tedesco	1,96432	Sterlina inglese	0,685720
Dracma greca	336,490	Dollaro USA	1,13610
Peseta spagnola	166,780	Dollaro canadese	1,73153
Franco francese	6,58632	Yen giapponese	150,283
Sterlina irlandese	0,784004	Franco svizzero	1,60588
Lira italiana	1939,31	Corona norvegese	8,81103
Fiorino olandese	2,21699	Corona islandese	80,2087
Scellino austriaco	13,8218	Dollaro australiano	1,91812
Scudo portoghese	201,294	Dollaro neozelandese	2,22155
		Rand sudafricano	7,11199

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(98/C 280/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
98/347/B	Progetto di legge concernente le norme sui prodotti per incentivare gli schemi di produzione e di consumo sostenibili e per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica	19.10.1998
98/353/D	Primo regolamento di modifica del regolamento impianti (1. ÄndVO-VAwS)	3.11.1998
98/354/E	Progetto di decreto ministeriale che modifica le norme tecniche complementari MI-IF002, MI-IF004 e MI-IF009 del regolamento di sicurezza per le installazioni e gli impianti frigoriferi	3.11.1998
98/360/A	Regolamento del governo del Land Carinzia con il quale si modifica il regolamento relativo all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione e al controllo di impianti a bassa pressione alimentati con determinati gas (regolamento gas a bassa pressione)	12.11.1998
98/361/I	Norme tecniche di cui alla direttiva 94/63/CE del 20 dicembre 1994, concernenti il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione da terminali alle stazioni di servizio	5.11.1998
98/362/FIN	Norme e regolamentazioni tecniche ferroviarie RAMO, parte 19. Binari e scambi da rotaia continua	3.11.1998
98/346/F	Progetti di decreto e di decisione concernenti vari obblighi relativi alla costruzione e all'utilizzo di taluni apparecchi a pressione di gas costruiti con materiali compositi	16.10.1998
98/355/E	Norme tecniche complementari dei punti di misurazione dei consumi e dei transiti dell'energia elettrica	3.11.1998
98/356/S	Disposizioni per l'aviazione civile, disposizioni operative BCL-D 1.21 Navigazione «in porzioni di spazio»	6.11.1998
98/357/A	Legge di modifica della legge di regolamentazione delle manifestazioni (legge viennese in materia di manifestazioni) (novella della legge sulle manifestazioni 1998)	9.11.1998
98/359/GR	Condizioni e presupposti per l'approvazione di dighe galleggianti nello spazio marino greco per combattere i casi di inquinamento del mare da prodotti petroliferi	23.10.1998
98/363/NL	Modifica II del decreto 1997 sugli alimenti per animali recante norma GMP (buona pratica di fabbricazione) per il settore degli alimenti per animali	11.11.1998

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1163 — Borealis/IPIC/OMV/PCD)

(98/C 280/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 24 luglio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1163. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso IV/M.1243 — Alliance Unichem plc/Safa Galenica SA)

(98/C 280/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 27 luglio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1243. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso IV/M.1224 — TPM/Wood Group)

(98/C 280/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 luglio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1224. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM)**

(98/C 280/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 giugno 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 398M1150. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1060 — Vendex/Bijenkorf)**

(98/C 280/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 maggio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1060. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(98/C 280/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 449 def. — 98/0243(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che il campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE ⁽²⁾, è attualmente limitato agli organismi di investimento collettivo di tipo aperto che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (OICVM); che uno dei considerando della direttiva 85/611/CEE prevede che gli organismi di investimento collettivo ai quali la direttiva non si applica saranno oggetto di un successivo coordinamento;

(2) considerando che, data l'evoluzione del mercato, è opportuno ampliare le finalità degli OICVM in materia di investimento, in modo tale da consentire loro di investire anche in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquide;

(3) considerando che le definizioni dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario che figurano nella presente direttiva sono valide solo ai fini di quest'ultima e di conseguenza non influenzano in alcun modo le varie definizioni di strumenti finanziari utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale; che la definizione di valori mobiliari si applica soltanto agli strumenti negoziabili trattati di norma sul mercato finanziario; che di conseguenza le azioni e gli altri titoli equivalenti ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di «building society» e «industrial and provident society», la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo emittente), non rientrano in tale definizione;

(4) considerando che tra gli strumenti del mercato monetario rientrano le categorie di valori mobiliari che sono di norma negoziate sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le polizze di credito commerciale e le accettazioni bancarie; che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire l'elenco degli strumenti del mercato monetario ammissibili sulla base di criteri obiettivi, onde tenere conto delle differenze strutturali esistenti tra i mercati monetari dei diversi paesi;

(5) considerando che è opportuno consentire agli OICVM di investire le loro attività in quote di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch'essi in valori mobiliari ed il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; che l'obbligo di ripartizione dei rischi è rispettato indirettamente dagli OICVM che investono in altri organismi di investimento collettivo, se tali OICVM possono investire soltanto in quote emesse da organismi di investimento collettivo che rispettano i criteri di ripartizione dei rischi

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1985.

⁽²⁾ GU L 100 del 19.4.1988.

previsti dalla direttiva 85/611/CEE; che è importante che tali OICVM rendano noto agli investitori, secondo modalità adeguate, che investono in quote di altri organismi di investimento collettivo;

- (6) considerando che, alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell'UEM, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari;
- (7) considerando che oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro atti costitutivi, tutti gli OICVM devono essere autorizzati a detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma sia di depositi bancari a vista che di contante; che la detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva; quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari o altre attività finanziarie devono essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario;
- (8) considerando che, per ragioni prudenziali, gli OICVM devono evitare una concentrazione eccessiva di depositi presso un unico ente creditizio;
- (9) considerando che gli OICVM devono essere autorizzati ad investire le loro attività in opzioni e future standardizzati negoziati sui mercati regolamentati dei derivati; che per garantire un'adeguata copertura dei rischi incorsi è necessario che tali OICVM detengano costantemente attività di valore sufficiente e di natura appropriata (ovvero titoli se l'esposizione è sotto forma di titoli; contante o titoli denominati o realizzabili in contante nella valuta corrispondente, se l'esposizione è sotto forma di contante); che anche il funzionamento di tali OICVM deve essere soggetto al principio della ripartizione dei rischi; che, data la notevole volatilità del valore del loro portafoglio, tali OICVM dovrebbero rivolgersi solo ad investitori esperti, o ad investitori la cui situazione finanziaria consente di sopportare i rischi connessi all'investimento in quote di tali OICVM; che i rischi incorsi dovrebbero essere adeguatamente segnalati agli investitori nei prospetti e nelle pubblicazioni promozionali degli OICVM;
- (10) considerando che le nuove tecniche di gestione del portafoglio destinate agli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari; che è opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari noti e riconosciuti; che pertanto è necessario definire norme di ripartizione dei rischi più flessibili per gli OICVM che investono in azioni; che per garantire la trasparenza degli indici azionari che gli Stati membri considerano riproducibili da parte degli OICVM armonizzati e affinché tali indici siano ampiamente accettati, è opportuno provvedere a pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli indici azionari riproducibili;
- (11) considerando che l'uso di tecniche e strumenti volti ad un'efficace gestione del portafoglio non è in alcun caso ammissibile se essi non rispettano i principi sanciti dalla direttiva e se impediscono alle autorità competenti di esercitare in modo efficace le loro funzioni di vigilanza;
- (12) considerando che, date le nuove tecniche di gestione del portafoglio sviluppate in questi ultimi anni, è opportuno consentire agli OICVM di avvalersi di tutti i tipi di strumenti derivati ai fini di una gestione efficace del portafoglio; che per garantire la protezione degli investitori è necessario prevedere un contesto armonizzato per l'uso degli strumenti derivati ed una copertura adeguata dei rischi connessi a tali operazioni; che le operazioni in strumenti derivati non negoziabili sui mercati specializzati (derivati OTC) comportano rischi di controparte; che pertanto le controparti di tali operazioni devono essere scelte solo tra le istituzioni qualificate approvate dalle autorità competenti in materia di OICVM;
- (13) considerando che, in deroga all'articolo 41 della direttiva 85/611/CEE, è opportuno consentire agli OICVM di realizzare operazioni di prestito di titoli ai fini di una gestione efficace del portafoglio; che per limitare i rischi insiti in tali operazioni è necessario regolamentare le condizioni alle quali un OICVM può essere autorizzato ad operare come prestatore in operazioni di prestito di titoli;
- (14) considerando che gli organismi di investimento collettivo che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non devono essere utilizzati a fini diversi dall'investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico conformemente alle regole previste dalla presente direttiva; che, nei casi enumerati nella presente direttiva, un OICVM può avere controllate solo nella misura in cui esse gli siano indispensabili per esercitare, per suo conto, talune attività anch'esse definite dalla presente direttiva; che è necessario garantire una vigilanza efficace degli OICVM; che l'istituzione di una controllata da parte di un OICVM in un paese terzo deve essere autorizzata soltanto nei casi e alle condizioni definite dalla presente direttiva; che l'obbligo generale di agire unicamente nell'interesse dei detentori di quote ed in particolare l'obiettivo di minimizzare i costi non potrebbe in alcun modo giustificare il fatto che un OICVM adotti provvedimenti che potrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare in modo efficace la loro funzione di vigilanza;

- (15) considerando che il depositario delle attività di un OICVM svolge un ruolo essenziale nel controllo del rispetto, da parte dell'OICVM, della legge e delle norme previste dal suo regolamento o dai suoi atti costitutivi; che pertanto è importante garantire un'indipendenza effettiva della società di gestione del depositario e viceversa; che quando la società di gestione ed il depositario appartengono al medesimo gruppo o quando il depositario ha una partecipazione qualificata nel capitale della società di gestione, o viceversa, o in tutti gli altri casi nei quali il depositario può esercitare un'influenza significativa sulla società di gestione, o viceversa, è necessario adottare tutti i provvedimenti che garantiscono l'indipendenza delle due entità; che, quando una società di gestione operante per conto dei fondi comuni o delle società di investimento che gestisce è autorizzata ad effettuare operazioni con il depositario, occorre adottare provvedimenti per prevenire i conflitti di interessi e garantire la conformità delle operazioni con la legge ed il regolamento o gli atti costitutivi dell'OICVM;
- (16) considerando che, dati gli obblighi del depositario nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote e data la complessità delle sue funzioni di controllo, solo gli enti che dispongono di risorse finanziarie adeguate e di una struttura organizzativa idonea e che sono soggetti a vigilanza prudenziale dovrebbero rientrare tra le categorie di enti autorizzati a svolgere la funzione di depositario;
- (17) considerando che è necessario garantire ad una gamma più ampia di organismi di investimento collettivo la libertà di commercializzare le loro quote su scala transfrontaliera, assicurando nel contempo agli investitori un livello minimo uniforme di protezione; che pertanto gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti solo tramite una direttiva comunitaria vincolante che fissi standard minimi stabiliti di comune accordo; che l'armonizzazione operata dalla presente direttiva si limita al minimo necessario,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla direttiva 85/611/CEE vengono apportate le modifiche seguenti:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide menzionate all'articolo 19 della presente direttiva e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi.»

- 2) All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

- «8. Ai fini della presente direttiva si intende per:
- a) valori mobiliari:
- le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni,
 - le obbligazioni ed altri titoli di credito,
 - qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio,
- esclusi le tecniche e gli strumenti di cui all'articolo 21;
- b) strumenti del mercato monetario (assimilabili ai valori mobiliari ai fini della presente direttiva); le categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario purché, a giudizio degli Stati membri,
- siano liquidi e
 - abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento o quanto meno con la frequenza prevista dall'articolo 34, esclusi gli strumenti e le tecniche di cui all'articolo 21.»

- 3) All'articolo 19, paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

- «e) quote di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2;
- f) depositi presso enti creditizi;
- g) contratti finanziari a termine standardizzati (future), negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati alle precedenti lettere b) e c), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti;
- h) opzioni standardizzate di acquisto o di vendita di strumenti che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, negoziate su uno dei mercati regolamentati menzionati alle precedenti lettere b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti. Questa categoria include in particolare opzioni su valute e tassi di interesse;
- i) strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato e la cui emissione non è di per sé regolamentata ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano:

- emessi da un'amministrazione centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, l'Unione europea o la Banca europea per gli investimenti, un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale uno o più Stati membri appartengono, o
- emessi da un'impresa i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o negoziati su altri mercati regolamentati che funzionano regolarmente, che sono riconosciuti e sono aperti al pubblico, o
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario.»

- 4) All'articolo 19, il paragrafo 2, lettera b) e il paragrafo 3 sono soppressi.
- 5) L'articolo 20 è soppresso.
- 6) All'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. In questo contesto gli OICVM possono effettuare operazioni con strumenti finanziari derivati, anche se diversi da quelli menzionati all'articolo 24 ter, purché i rischi ad essi connessi siano coperti conformemente alle norme previste dall'articolo 24 ter.

Se gli OICVM realizzano operazioni con strumenti finanziari derivati che non sono negoziati su un mercato regolamentato (strumenti OTC), le controparti di tali operazioni devono essere enti qualificati appartenenti ad una delle categorie approvate dalle autorità competenti in materia di vigilanza sugli OICVM.

4. Inoltre, ai fini di una buona gestione del portafoglio, gli OICVM possono essere autorizzati a partecipare ad operazioni di prestito di titoli in qualità di prestatori, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le operazioni in oggetto possono essere realizzate solo con stanze di compensazione di titoli o borse riconosciute; con controparti autorizzate specializzate in questo tipo di operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a livello comunitario; con enti creditizi della zona A ai sensi della

direttiva 89/647/CEE o imprese di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE; con imprese di investimento riconosciute di paesi terzi a condizione che siano soggette e si conformino a regole prudenziali considerate dalle autorità competenti in materia di OICVM quanto meno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/6/CEE;

- b) qualunque prestito di titoli dà luogo alla concessione di garanzie adeguate che coprono il rischio di inadempienza del debitore, il cui valore, durante l'intera durata del contratto, è quanto meno pari al valore totale degli strumenti finanziari prestati.

Quando un OICVM è autorizzato ad effettuare operazioni di prestito di titoli con il depositario che esercita per tale OICVM le funzioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 della presente direttiva, le autorità competenti si assicurano che, durante l'intero periodo del contratto, la garanzia venga affidata ad un terzo e che vengano adottati provvedimenti per impedire che il depositario la utilizzi.»

- 7) Dopo l'articolo 22 viene inserito il seguente articolo 22 bis:

«*Articolo 22 bis*

1. Fermi restando i massimali previsti dall'articolo 25, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 fino ad un massimo del 35 % per gli investimenti in azioni emesse dal medesimo organismo, quando, conformemente al regolamento o agli atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario.

2. Gli indici azionari riproducibili sono indici che secondo gli Stati membri:

- hanno una composizione sufficientemente diversificata;
- sono facilmente riproducibili;
- rappresentano un riferimento adeguato per il mercato azionario al quale si riferiscono;
- sono pubblicizzati in modo adeguato.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli indici azionari che gli OICVM possono riprodurre e fornisce una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche. La Commissione viene informata in modo analogo circa ogni modifica del predetto elenco. La Commissione pubblica l'elenco completo ed aggiornato degli indici riproducibili nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno una volta all'anno. Questo elenco

può essere oggetto di scambi di vedute in sede di comitato di contatto conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 53, paragrafo 4.

4. Il regolamento o gli atti costitutivi, i prospetti e le eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM descrivono le caratteristiche degli indici azionari riprodotti.

Tali documenti contengono inoltre un'indicazione ben visibile con la quale si attira l'attenzione sul fatto che l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre un determinato indice azionario e che l'OICVM potrebbe pertanto investire una quota rilevante delle sue attività in azioni di uno stesso emittente.»

8) L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 24*

1. Un OICVM può acquistare le quote di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, purché non investa oltre il 10 % delle sue attività nelle quote di un solo OICVM.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite previsto al paragrafo 1 ad un massimo del 35 %. Tuttavia l'OICVM deve investire in tal caso almeno in cinque diversi organismi di investimento collettivo tra quelli menzionati al paragrafo 1.

3. Un OICVM non può investire in quote di un organismo di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2 che investe oltre il 10 % delle sue attività in quote di altri organismi di investimento collettivo.

4. L'acquisto di quote di un fondo comune d'investimento gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, è ammesso soltanto nel caso di un fondo che, conformemente al proprio regolamento, si sia specializzato nell'investimento in uno specifico settore geografico o economico e solo a condizione che l'acquisto sia autorizzato dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è concessa soltanto nel caso in cui il fondo abbia annunciato la sua intenzione di fare uso di tale facoltà e questa sia menzionata esplicitamente nel regolamento del fondo.

La società di gestione non può, per le operazioni effettuate sulle quote del fondo, imputare spese o diritti quando elementi del patrimonio di un fondo comune siano investiti in quote di un altro fondo comune di investimento parimenti gestito dalla stessa

società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

5. Il paragrafo 4 si applica anche in caso di acquisto, da parte di una società di investimento, di quote di un'altra società di investimento cui essa è collegata ai sensi del paragrafo 4.

Esso si applica del pari in caso di acquisto, da parte di una società d'investimento, di quote di un fondo comune d'investimento cui essa è collegata, nonché in caso d'acquisto, da parte di un fondo comune, di quote di una società d'investimento cui esso è collegato.

6. Il regolamento o gli atti costitutivi, i prospetti e le eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM descrivono le caratteristiche degli organismi di investimento collettivo nelle cui quote l'OICVM è autorizzato ad investire.

Tali documenti includono un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe una parte o la totalità delle sue attività in quote di altri organismi di investimento collettivo.»

9) Dopo l'articolo 24 vengono inseriti i seguenti articoli 24 bis e 24 ter:

«*Articolo 24 bis*

1. In deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 4, un OICVM può investire le sue attività in depositi presso enti creditizi che forniscono garanzie finanziarie e professionali adeguate, purché investa non oltre il 10 % delle sue attività in depositi presso il medesimo ente creditizio o di enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite previsto al paragrafo 1 ad un massimo del 35 %. Tuttavia in tal caso l'OICVM deve investire in depositi presso almeno cinque diversi enti creditizi. Ai fini della presente disposizione gli enti creditizi appartenenti ad uno stesso gruppo sono considerati come un unico ente.

3. Il regolamento o i documenti costitutivi, i prospetti ed eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM devono includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che l'OICVM investe la totalità o una parte delle sue attività in depositi presso enti creditizi.

4. Gli Stati membri non consentono ad un OICVM di investire in depositi presso un ente creditizio che esercita per tale OICVM i compiti di depositario di cui all'articolo 7 e all'articolo 14.

Articolo 24 ter

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica generale di investimento, in future e opzioni menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e h), purché il rischio massimo potenziale derivante dalla conclusione di ciascuna operazione con strumenti derivati sia coperto, durante l'intero periodo del contratto, da attività di natura adeguata e di valore sufficiente appartenenti all'OICVM.

2. Il regolamento o gli atti costitutivi, i prospetti ed eventuali pubblicazioni promozionali dell'OICVM devono includere un'avvertenza ben visibile con la quale si richiama l'attenzione sul fatto che nell'ambito della sua politica generale di investimento l'OICVM investe in future e opzioni.

I predetti documenti contengono inoltre l'avvertimento che l'acquisto di quote di tale OICVM è indicato solo per investitori esperti e per investitori la cui situazione finanziaria consente di sostenere i rischi insiti in tale acquisto.»

10) All'articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il seguente quarto trattino:

«— 10 % di strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.»

11) All'articolo 25, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I limiti di cui al secondo e al quarto trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.»

12) L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

«e) le azioni detenute da una società di investimento nel capitale delle società affiliate costituite in uno Stato membro che esercitano esclusivamente per conto di quest'ultima talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione.»

13) L'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23, 24, 24 bis e 24 ter agli OICVM appena costituiti durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.»

14) L'articolo 41, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari o altri strumenti finanziari tra quelli menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i) non interamente liberati.»

15) L'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o altri strumenti finanziari menzionati all'articolo 19, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i);

— né la società di investimento,

— né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.»

16) Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo 53 bis:

«Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura che verrà stabilita in seguito da una direttiva di modifica della presente direttiva. Tali modifiche riguardano i settori seguenti:

— chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;

— adeguamento dei massimali di cui alla sezione V e all'articolo 36, paragrafo 2 per tenere conto degli sviluppi intervenuti sui mercati finanziari, purché tali adeguamenti non diano luogo a requisiti più rigorosi per gli OICVM;

— allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002.

Tali disposizioni entrano in vigore entro il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o

sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva.
